



REGOLAMENTO DEL “FONDO PER LA SICUREZZA” A BENEFICIO DELLE PICCOLE IMPRESE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI

2024

ART.1 - FINALITA'

Il presente intervento è rivolto all'istituzione, da parte della Camera di Commercio di Modena e dei Comuni aderenti, di un Fondo provinciale per la Sicurezza a disposizione delle **piccole imprese** che intendano dotarsi di sistemi di sicurezza, per affrontare il problema della microcriminalità o anche per il ripristino degli stessi a seguito di atti vandalici.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI

Possono presentare domanda sul presente intervento le **piccole imprese** esercenti attività economiche, iscritte al Registro Imprese, con sede legale o unità locale operativa in provincia di Modena, **che non abbiano ottenuto la liquidazione del contributo Fondo Sicurezza almeno una volta negli ultimi tre anni (2021, 2022 e 2023), in riferimento alla stessa localizzazione.**

Si precisa che per **piccola impresa**, secondo la definizione comunitaria, s'intende quella che occupa meno di 50 addetti e che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Più precisamente verranno finanziate **in via prioritaria** le imprese che esercitano **attività in posto fisso e aperte al pubblico**, che, nello svolgimento dell'attività principale o secondaria, rientrino nei seguenti codici Ateco di classificazione delle attività economiche:

Codici ATECO 2007	Descrizione attività	Note
01.13	Coltivazione di ortaggi, meloni, radici e tuberi	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
01.19	Floricultura e coltivazione di altre colture non permanenti	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
01.21	Coltivazione di uva	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
01.24	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
01.25	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
01.4	Allevamento di animali	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta

10.51.2	Produzione dei derivati del latte	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
10.61	Lavorazione delle granaglie	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
10.71.1	Produzione di prodotti di panetteria freschi	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
10.73	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
10.84	Produzione di condimenti e spezie	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
11.02	Produzione di vini da uve	Occorre allegare copia della Scia inviata al Comune per la vendita diretta
30.92	Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi	
32.1	Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose	
Dal 45.11 al 45.40	Commercio al dettaglio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli	Escluso il commercio all'ingrosso
46.48	Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria	
46.72.2	Commercio all'ingrosso di oro altri metalli preziosi	
Dal 47.11 al 47.79	Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto	
Dal 55.10 al 56.30	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	Esclusi i codici dal 56.10.4 al 56.29.2
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	
79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator	
82.99.4	Altri servizi di supporto alle imprese: richiesta certificati e disbrigo pratiche	
85.53.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche	
92.00	Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	
Dal 93.11 al 93.13	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	
93.29.1	Discoteche, sale ballo, night club e simili	
93.29.3	Sala giochi e biliardi	
95.25.0	Riparazione di orologi e gioielli	
96.01.2	Lavanderie non industriali e tintorie	
96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	
96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse	
96.04.1	Servizi dei centri per il benessere fisico	

Si precisa che le imprese che esercitano **attività non in posto fisso e non aperte al pubblico** potranno partecipare al bando, ma verranno finanziate solo dopo che saranno state finanziate tutte le imprese ammissibili aperte al pubblico, secondo le priorità di cui all'art. 9.

Si precisa inoltre che non potranno essere finanziati impianti di sicurezza finalizzati a proteggere esclusivamente le abitazioni.

I requisiti per poter presentare domanda di contributo sono i seguenti:

- essere iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA di Modena;
- essere in **attività**;
- rientrare nei parametri di piccola impresa sopra indicati;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Si precisa che non verrà considerato irregolare il diritto annuale non versato ma oggetto di possibile ravvedimento operoso ai sensi del art. 13 D.lgs. 472/97; prima della liquidazione del contributo il diritto annuale dovrà comunque essere regolare;
- trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti (**il DURC verrà richiesto sia in fase di concessione che in fase di rendicontazione**);
- non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria), di fallimento, non aver presentato domanda di concordato o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non avere protesti a proprio carico;
- non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione;
- non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come modificato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del citato Decreto n. 159/2011;
- essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Modena, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

Si precisa che le **unità locali** presso le quali si intende installare l'impianto di sicurezza o che hanno subito danni a seguito di atti vandalici devono essere già state **denunciate al Registro Imprese** al momento della presentazione della domanda.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Le imprese dovranno possedere i suddetti requisiti **anche in fase di rendicontazione, pena la revoca del contributo stesso.**

Art. 3 - REGIME D'AIUTO

I contributi alle imprese si intendono concessi in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2831 del 13 dicembre 2023 e Regolamento UE n. 1408 del 18/12/2013 e del Regolamento UE n. 717 del 27/6/2014 relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare nell'arco di tre anni l'importo di € 300.000,00 (regolamento 2831/2023); mentre non può superare nei tre esercizi finanziari (quello in corso e i due precedenti):

- 25.000,00 € per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, (regolamento UE 1408/2013 prorogato fino al 31/12/2027)
- 40.000,00 € per le imprese della pesca ed acquacoltura (regolamento UE n. 717/2014. prorogato al 31/12/2029).

Il rispetto dei suddetti massimali verrà verificato tenendo conto degli aiuti già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma da tutte le imprese che eventualmente insieme ad esso costituiscono un'**impresa unica**'.

L'art. 2 par. 2 dei diversi regolamenti de minimis chiarisce che l'**"impresa unica"** è costituita dall'insieme delle imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

L'aiuto concesso **non è cumulabile** con altri interventi pubblici agevolativi aventi ad oggetto le stesse spese.

ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo sul Fondo di Sicurezza:

- a) sistemi di videoallarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici indicati nel capitolato di cui al Protocollo d'intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell'Interno, Confcommercio e Confesercenti, rinnovato il 12 novembre 2013, il 12 dicembre 2019 e il 22 febbraio 2024 in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
- b) sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
- c) altri sistemi passivi quali casseforti, porte e serrande blindate, antitaccheggio, inferriate, vetri antisfondamento, dispositivi di illuminazione notturna interni ed esterni installati allo scopo di consentire la vista dell'interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi, sistemi integrati di verifica, contabilizzazione e stoccaggio denaro;
- d) contratti stipulati con Istituti di vigilanza per la sorveglianza dei locali aziendali (sono ammessi i canoni del servizio a partire dal 1 luglio 2023); spese di ripristino per danni subiti a seguito di atti vandalici a vetrine, saracinesche, porte di accesso ai locali aziendali, registratori di cassa, impianti antirapina, di videosorveglianza, nebbiogeni o antintrusione preesistenti.

Per le tipologie a), b) e c) è ammissibile solo l'acquisto di beni nuovi e per tutte le tipologie è prevista una spesa minima di € 1.000,00.

Non sono ammissibili i contratti di leasing o teleleasing ed ogni altra modalità di acquisizione del bene diversa dall'acquisto; è escluso il noleggio.

Per nuovo impianto si intende un impianto dotato di tutti i suoi componenti.

Rientrano pertanto nella tipologia a) antirapina solo gli impianti che comprendono l'acquisto di videoregistratore, delle telecamere digitali e del pulsante antirapina, mentre è possibile utilizzare al posto del monitor strumenti già in uso quali pc o smartphone; rientrano nella tipologia b) videosorveglianze a circuito chiuso solo gli impianti che prevedono la presenza di videoregistratore e telecamere, mentre è possibile utilizzare al posto del monitor strumenti già in uso quali pc o smartphone; rientrano nella tipologia b) antintrusione impianti che comprendono la centrale, i sensori e la sirena. Nel caso in cui manchi uno di questi elementi saranno considerati adeguamenti e pertanto ritenuti non ammissibili.

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo. Tuttavia, per assicurare continuità all'intervento precedente, chiusosi in data 31/03/2023, si prevede di finanziare anche investimenti effettuati o servizi acquistati a partire dal **1 luglio 2023**, purché ammissibili.

Non sono ammissibili interventi di edilizia.

Non è possibile rendicontare spese relative ad una tipologia di impianto diversa da quella ammessa al contributo (ad esempio tipologia b) anziché a)), pena la revoca del contributo.

Per le spese di cui alla lettera d) si precisa che in caso di risarcimento parziale da parte di compagnia assicurativa, l'importo del contributo sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto del rimborso ricevuto.

ART. 5- MODALITA' E LIMITI DEL CONTRIBUTO

Il contributo è fissato nella misura del 40% della spesa ammissibile fino ad un massimo di:

- **2.400,00** euro per i sistemi di cui all'art. 4 lettera a)
- **960,00** euro per i sistemi di cui all'art. 4 lettere b), c) e d)

di cui il 100% a carico della Camera di Commercio.

Nel caso di Comuni aderenti all'iniziativa, il contributo complessivo aumenterà dal 40% al 50% della spesa fino ad un massimo di:

- **3.000,00** euro per i sistemi di cui all'art. 4 lettera a)
- **1.200,00** euro per i sistemi di cui all'art. 4 lettere b), c) e d)

con onere massimo rispettivamente di 600,00 e 240,00 euro a carico del Comune.

In tal caso la ripartizione delle quote a carico degli Enti sarà la seguente: Camera di Commercio 80% e Comune 20%.

Nel caso di impresa plurilocalizzata, essa potrà beneficiare di **un solo contributo per la sede legale o per una delle unità locali di cui dispone.**

Ogni impresa potrà presentare **una sola domanda per una sola tipologia** di cui all'art. 4.

ART. 6 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO SICUREZZA

Il Fondo è costituito dalle seguenti contribuzioni:

Camera di Commercio € **50.000,00**
e dalle risorse degli altri Comuni modenesi aderenti all'iniziativa.

La Camera di Commercio si impegna alla gestione amministrativa dell'intervento nei confronti delle imprese beneficiarie e delle Amministrazioni comunali aderenti. Ciò comporta che i Comuni che manifestano interesse per l'iniziativa attribuiscono la propria quota di adesione al Fondo a favore della Camera di Commercio, la quale provvede alla ricezione delle domande di contributo, all'istruttoria delle stesse e all'erogazione dei contributi ai beneficiari.

ART. 7 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta, dovranno essere inviate, esclusivamente in **modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa**. Le domande sono soggette ad **imposta di bollo di € 16,00** da assolvere in modo virtuale.

L'invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerale>). **Tale invio potrà essere effettuato anche da un intermediario abilitato alle operazioni Telemaco.**

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.

Sul sito internet camerale www.mo.camcom.it, alla voce Promozione – Contributi camerale, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, **a pena di esclusione:**

- 1) il modello base telematico;
- 2) la domanda di contributo **in bollo** regolarmente compilata, redatta utilizzando il modello corrispondente alla tipologia prescelta, disponibile sul sito camerale;
- 3) i preventivi di spesa o le fatture già emesse;
- 4) **solo per la prima tipologia di cui all'art. 4 lettera d)** i contratti di attivazione del servizio di vigilanza;
- 5) **solo per la seconda tipologia di cui all'art. 4 lettera d)**, copia della denuncia del danno subito e dichiarazione dell'assicurazione in merito all'ammontare del risarcimento o al mancato risarcimento disposto a favore dell'impresa;
- 6) **solo per le imprese agricole aperte al pubblico** rientranti nei codici Ateco elencati all'art. 2, la SCIA inviata al Comune per denunciare la vendita diretta.

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, **a pena di esclusione.**

La Camera si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti, che l'impresa dovrà fornire entro massimo 10 gg, **a pena di esclusione.**

Le domande di contributo, dovranno essere inviate, esclusivamente in modalità telematica, **a partire dalle ore 10,00 di lunedì 18 marzo 2024 fino alle ore 20,00 di giovedì 28 marzo 2024. Saranno escluse le domande spedite prima e dopo il predetto termine.**

ART. 8 – ESAME DELLE DOMANDE

Tutte le domande pervenute saranno esaminate alla scadenza del termine di presentazione da una Commissione così composta:

Presidente: - il Presidente della Camera di Commercio o suo delegato;
Componenti: - uno o due rappresentanti delle Associazioni di categoria designati dalla Prefettura di Modena;
- un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti locali che partecipano all'iniziativa;
Segretario: - un funzionario camerale.

La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti (due su tre o tre su quattro). Le decisioni verranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

La Commissione formulerà la graduatoria delle imprese ammesse a contributo al fine dell'adozione dell'atto di concessione.

ART. 9 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, verrà adottato l'atto di concessione dei contributi alle imprese entro 30 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero entro **lunedì 29 aprile 2024**.

Il contributo verrà assegnato **con priorità** alle domande relative alla tipologia a) impianti di videoallarme antirapina collegati in video alle Forze dell'Ordine (punti 20), in subordine alle imprese giovanili e femminili (punti 15) con domande relative alle tipologie di cui all'art. 4 lettere b) e c), in subordine alle altre domande relative alle tipologie b) e c) (punti 10) e infine alle domande relative alla tipologia d) (punti 5) **collegate ad imprese con attività in posto fisso e aperte al pubblico**. Fatti salvi i suddetti criteri di priorità, in caso di risorse residue, verranno finanziate anche le domande relative ad imprese non aperte al pubblico, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle pratiche telematiche.

Si precisa che alle domande relative ad impianti antirapina presentate da imprese giovanili o femminili il punteggio assegnato sarà di 35 punti (20+15).

Per **imprese giovanili si intendono le imprese composte**, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Per **imprese femminili si intendono le imprese composte**, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da donne.

Si considerano imprese giovanili o femminili:

- 1) le imprese individuali in cui il titolare abbia una età non superiore ai 35 anni o sia donna;
- 2) le società di persone e società cooperative in cui almeno la maggioranza dei soci sia costituita da persone fisiche di età non superiore ai 35 anni o di genere femminile (nel caso di due soci, entrambi devono avere un'età non superiore ai 35 anni o entrambe devono essere donne);
- 3) le società di capitali in cui almeno il 51% delle quote sia detenuto da persone fisiche di età non superiore a 35 anni o sia detenuto da donne e l'organo di amministrazione sia composto in maggioranza da persone fisiche con età non superiore a 35 anni o da donne (nel caso di organo di amministrazione composto da due amministratori, entrambi devono avere un'età non superiore ai 35 anni o entrambe devono essere donne).

L'ufficio competente si riserva la facoltà di non procedere all'istruttoria di tutte le domande pervenute qualora l'ammontare dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili; in tal caso si procederà all'istruttoria di un numero di domande utile allo scorrimento della graduatoria qualora si verificasse la disponibilità di ulteriori risorse.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale, affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica.

La Camera di Commercio comunicherà la concessione del contributo alle imprese ammesse, l'ammissione con riserva nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, nonché l'esclusione alle imprese non ammesse, indicando il motivo del rigetto, entro 30 giorni dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria.

La Camera di Commercio provvederà altresì a trasmettere ai Comuni aderenti l'elenco delle domande ammesse ed ogni altra informazione relativa all'andamento dell'iniziativa.

ART. 10 - RENDICONTAZIONE

I soggetti beneficiari dovranno inviare la rendicontazione, **esclusivamente in modalità telematica**, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa **entro e non oltre il 15 luglio 2024**.

L'invio telematico deve avvenire mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerale>).

La rendicontazione dovrà essere così composta:

- 1) un nuovo modello base telematico;
- 2) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa in cui siano indicate le fatture con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- 3) copia delle fatture di acquisto o relative al ripristino dei danni subiti; tali documenti, per essere ammissibili, dovranno riportare il Codice Unico del Progetto C.U.P. comunicato al beneficiario dall'ente camerale in sede di concessione del contributo. In caso di fatture emesse prima di tale comunicazione, l'impresa beneficiaria dovrà

provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP secondo le modalità fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438/2020. I **beni o i servizi di cui all'art. 4 dovranno risultare interamente pagati**;

- 4) copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture, secondo le seguenti modalità:
- **bonifico bancario** (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico contenente l'indicazione del codice TRN, etc. ovvero, in alternativa, con l'estratto conto, su carta intestata dell'Istituto bancario, dal quale risulti il relativo addebito in conto corrente;
 - **ricevuta bancaria (RI.BA)**: pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'Istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - **bancomat**: pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'Istituto bancario da cui si desuma il relativo addebito;
 - **carta di credito aziendale**: pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.

Non saranno ammesse spese effettuate in contanti, tramite assegni o carte prepagate.

- 5) **solo per le tipologie di cui all'art. 4 lettere a) e b)** copia della dichiarazione di conformità di avvenuta installazione del sistema di sicurezza a regola d'arte, in applicazione delle norme tecniche UNI, CEI, ISO o altre di riferimento, ove tale dichiarazione di conformità sia obbligatoria per legge;
- 6) **solo per gli impianti di videoallarme antirapina di cui all'art. 4 lettera a)** le due attestazioni di avvenuto collegamento dell'impianto di sicurezza ai server installati presso la Questura ed i Carabinieri.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la rendicontazione degli investimenti sarà causa di decadenza dal beneficio concesso.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse incompleta, la Camera si riserva di chiedere integrazioni, che l'impresa dovrà fornire entro massimo 10 gg.

Nel caso in cui venissero rendicontate spese relative ad una tipologia d'impianto diversa da quella ammessa a contributo, si procederà alla revoca del contributo.

La Camera di Commercio di Modena provvederà all'adozione dell'atto di liquidazione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta.

Nel caso in cui a seguito di rinunce, revoche o decadenze si dovessero liberare risorse, la Camera di Commercio provvederà a **scorrere la graduatoria** delle imprese inizialmente ammesse con riserva fino ad esaurimento delle risorse ed invierà la relativa comunicazione di concessione del contributo. I nuovi beneficiari ammessi dovranno presentare l'opportuna **rendicontazione entro 60 gg** dalla comunicazione di concessione del contributo.

La Camera di Commercio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applicherà, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/04/2009, come successivamente modificato ed integrato.

ART. 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale dal contributo concesso:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 5;**
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque **prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute**, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo pec: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it. **Non saranno accolte le richieste di variazione a fronte di nuove spese già sostenute.**

ART. 12 - CONTROLLI E REVOCHE

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto all'investimento ammesso a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 17 dell'1/12/2015, come successivamente modificato ed integrato.

In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale, avv. Massimiliano Mazzini.

ART. 14 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti all'espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel

rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale.

ART. 15 – TRASPARENZA

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.